

Newsletter n. 21 del 18 Settembre 2021

1. CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - Le modifiche al regolamento di attuazione

Con **decreto n. 119 del 1° giugno 2021** - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021 - il Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato il regolamento di attuazione (Decreto 13 gennaio 2010 n. 33) del **Codice della proprietà industriale** (D.Lgs 10 febbraio 2005 n. 30), per **adeguare il sistema alla normativa europea e ravvicinare le legislazioni degli Stati Membri in materia.**

Il decreto - **in vigore dal 9 settembre 2021** - introduce varie novità che riguardano, principalmente, la **presentazione delle domande nazionale di brevetto**, il contenuto della **domanda di marchio** e l'introduzione di **nuove tipologie di marchio**, facilitazione per l'accesso ai fascicoli.

Modalità di presentazione

Il nuovo **articolo 1** prevede che le **domande nazionali di brevetto**, di registrazione, di privativa per nuova varietà vegetale, di certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari, le istanze successive ad esse connesse e le traduzioni **dovranno essere redatte in conformità ai moduli**, ove previsti, stabiliti con circolare dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, disponibili presso lo stesso Ufficio e presso le Camere di commercio, nonché nell'apposita sezione sul sito web della Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), e devono essere firmate dal richiedente o dal suo mandatario.

La domanda **può essere anche redatta in modalità telematica**, ma ogni caso dovrà contenere il codice fiscale o la partita iva del richiedente e le informazioni richieste dalle circolari dell'ufficio brevetti.

Anche l'**atto di opposizione** come la domanda di brevetto deve essere redatto sui moduli predisposti dall'Ufficio brevetti (art. 47) e può essere depositato in triplice copia o inviato in duplice copia all'ufficio brevetti, oppure può essere depositato telematicamente

La decorrenza del termine di due mesi per il **deposito delle rivendicazioni di un modello o di un'invenzione** (art. 160 codice proprietà industriale), comporta l'applicazione dell'art. 173, comma 7, e la domanda si intende respinta.

Il contenuto della **domanda di marchio** è indicato nel dettaglio dall'art. 11 del regolamento come modificato dal presente decreto.

Contenuto della domanda di marchio e nuove tipologie di marchio

Il nuovo decreto modifica e sostituisce l'art. 11 del regolamento in tema di contenuto della domanda di marchio e **inserisce l'articolo 11-bis** rubricato "**Rappresentazione del marchio**".

Dopo aver stabilito che il marchio può essere rappresentato in qualunque forma idonea, purché venga riprodotto nel registro in forma chiara e precisa, onde consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare, la nuova norma **elenca le varie tipologie di marchi:**

- marchio denominativo;

- marchio figurativo,
- marchio di forma tridimensionale,
- marchio di posizionamento,
- marchio a motivi ripetuti;
- marchio di colore;
- marchio sonoro;
- marchio di movimento;
- marchio multimediale;
- marchio olografico.

Qualora il marchio non rientri in nessuna delle tipologie, ovvero nel caso in cui ricada in più di una di tali tipologie, la sua rappresentazione è conforme agli standard e può essere accompagnato da una descrizione.

Qualora la rappresentazione sia fornita in formato elettronico, con decreto adottato dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi si determinano i formati e le dimensioni del file elettronico nonché ogni altra specifica pertinente.

Qualora la domanda sia fornita in versione cartacea, il marchio è riprodotto su carta bianca comune e deve essere inscrivibile in uno spazio di dimensioni massime di 8 cm in larghezza e 8 cm in altezza.

Più trasparenza nell'accesso ai fascicoli

L'articolo 33, come modificato dal presente decreto, **amplia la possibilità di prendere visione ed estrarre copia dai fascicoli dell'ufficio brevetti**, purché non ricorrano le ipotesi di esclusione del diritto di accesso ai sensi della vigente normativa.

Iscrizione all'Albo dei tirocinanti

L'articolo 48 prevede l'inserimento, nel D.M. n. 33/2021, del nuovo articolo 66-bis l'iscrizione all'albo dei tirocinanti.

La data d'iscrizione all'albo dei tirocinanti di cui all'articolo 217, comma 1, lettera p-bis), del Codice, fa fede per quanto riguarda la data di inizio del tirocinio di cui all'articolo 207, comma 2, lettera b), del Codice.

L'iscrizione avviene **su domanda dell'interessato** controfirmata da chi, nell'ambito di società, uffici o servizi specializzati di cui all'articolo 205, comma 1, del Codice, avalla la domanda.

Il Consiglio dell'Ordine dovrà adottare le iniziative più opportune per l'organizzazione e la gestione dell'albo dei tirocinanti.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'UIBM clicca qui.](#)

2. L. N. 126/2021 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 105/2021 - Decreto Green Pass

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 18 settembre 2021, la **Legge 16 settembre 2021, n. 126**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche**".

Numerose sono le novità introdotte nella fase di conversione del decreto-legge, che sono entrate in vigore dal 19 settembre.

Tra tutte: è stata estesa, ai fini del certificato verde, la validità anche del tampone molecolare salivare; proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza; la validità del Green Pass, per i soggetti vaccinati e per i guariti dal Covid con una dose di vaccino, passa da 9 a 12 mesi; prorogato dal 30 giugno al 31 ottobre 2021 il diritto per i lavoratori fragili di svolgere l'attività di lavoro in smart working.

Stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021

L'articolo 1 del provvedimento **proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza**, dichiarato la prima volta con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, mentre l'articolo 2 aggiorna i presupposti che consentono di adottare **provvedimenti di contenimento**

dell'emergenza ai sensi dei DD.LL. n. 19/2020 e n. 33/2020. Conseguentemente sono modificati i criteri di classificazione regionale in diverse zone ("zona bianca", "zona gialla", "zona arancione" e "zona rossa") in base a nuovi parametri di rischio.

Accesso alle attività economiche con Green pass

Il comma 1 dell'articolo 3 **introduce l'articolo 9-bis nel D.L. n. 52 del 2021** (c.d. "*Decreto Riapertura*"), convertito con modificazioni dalla L. n. 87/2021, prevedendo che in zona bianca l'accesso a specifici servizi e attività sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Si tratta dei seguenti servizi e attività, individuati dal comma 1 del nuovo articolo:

- a) **servizi di ristorazione** svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- b) **spettacoli aperti al pubblico**, eventi e competizioni sportivi,
- c) musei, altri istituti e **luoghi della cultura** e mostre;
- d) **piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra**, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- e) **sagre e fiere, convegni e congressi**;
- f) **centri termali**, salvo che gli accessi necessari per l'erogazione di prestazioni rientranti nei LEA e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
- g) **centri culturali, centri sociali e ricreativi**, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge n. 52;
- h) attività di **sale gioco, sale scommesse**, sale bingo e casinò;
- i) **concorsi pubblici**.

Il comma 2 del nuovo articolo 9-bis stabilisce che tali disposizioni **si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa**, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Test salivari e validità del Green pass

Con la modifica dell'art. 9 del D.L. n. 52/2021, da parte dell'articolo 4, viene ammessa la validità, ai fini del certificato verde, anche del tampone molecolare salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, ovviamente se con esito negativo.

Inoltre, sempre modificando l'articolo 9, si stabilisce che **la certificazione verde COVID-19 ha validità di 12 mesi** e non più 9 mesi per i soggetti vaccinati.

Si prevede inoltre che la certificazione sia rilasciata anche contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e abbia validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.

Infine, si stabilisce che i commi 1-8 dell'articolo 9 sono applicabili ove compatibili con i regolamenti dell'Unione europea nel frattempo entrati in vigore per disciplinare il "certificato COVID digitale dell'UE" (regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954).

Sanzioni per chi non è in regola

La lettera f) inserisce il riferimento all'articolo 9-bis nel novero delle disposizioni la cui violazione comporta sanzioni, prevedendo che **dopo due violazioni** delle disposizioni di cui al comma 4 del citato articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni** (art. 4, comma 1, lette. f)).

Proroghe di termini (artt. 6 e ss.)

Con la proroga dell'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "*Decreto Cura Italia*"), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, si consente fino alla fine dello stato di emergenza lo **svolgimento in videoconferenza** delle **sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani** e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.

Fino al 31 dicembre 2021 sono altresì prorogate le disposizioni dell'articolo 106 del D.L. n. 18 del 2022, che posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle S.p.A. e s.r.l. deve essere

necessariamente convocata (da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

E' inoltre consentito un più ampio **ricorso ai mezzi di telecomunicazione** per lo **svolgimento delle assemblee**, anche in deroga alle disposizioni statutarie.

Per le s.r.l. è altresì consentita l'espressione del voto tramite consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Anche nel **processo tributario** è ancora possibile lo svolgimento da remoto delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio (art. 7-bis).

Sempre **fino al 31 dicembre 2021** è prorogata l'efficacia delle disposizioni recate l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 22 del 2020, in materia di svolgimento degli esami di Stato di **abilitazione all'esercizio delle professioni** e dei **tirocini** professionalizzanti e curriculari con riguardo ad alcune professioni.

Di particolare interesse per i datori di lavoro è la **proroga dal 31 luglio al 31 dicembre 2021** della disposizione che prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad assicurare la **sorveglianza sanitaria eccezionale** dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (articolo 83 del D.L. 34 del 2020).

I datori di lavoro che non hanno obbligo di nominare il medico competente in materia di sorveglianza sanitaria, possono chiedere ai servizi territoriali INAIL di provvedere con propri medici del lavoro.

E' fissato in 50,85 euro l'importo unitario della tariffa per l'effettuazione delle suddette prestazioni di sorveglianza sanitaria.

Smart working per i lavoratori fragili

Prorogata infine l'applicazione dell'articolo 26, comma 2-bis, del D.L. n. 18/2020, relativo alla previsione delle modalità di **lavoro agile per i lavoratori fragili, dal 30 giugno al 31 ottobre 2021**.

Tale disciplina prevede, per i **lavoratori dipendenti, pubblici e privati**, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

In arrivo un nuovo decreto legge

Dopo la pubblicazione del D.L. n. 122/2021 in tema di emergenza Covid-19 in ambito scolastico (G.U. n. 217 del 10 settembre 2021), il Consiglio dei Ministri n. 36 del 16 settembre 2021 ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, per accedere ai luoghi di lavoro sarà necessario avere il Green Pass.

Dopo bar, ristoranti, palestre, cinema, il Consiglio dei Ministri ha deciso di estendere l'obbligo del certificato verde anche ai lavoratori della Pubblica Amministrazione e del settore privato.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 105/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

3. EMERGENZA COVID-19 - Elaborato un documento tecnico che fissa le regole di prevenzione e sicurezza per il rientro a scuola

In vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, l'INAIL, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, i Ministeri della Salute e dell'Istruzione, la Fondazione Bruno Kessler e il Commissario straordinario per l'emergenza **Covid-19**, ha elaborato un documento tecnico per fornire agli **istituti scolastici** una serie di **indicazioni per la prevenzione e il controllo della diffusione del virus nelle classi**.

Dal distanziamento di almeno un metro fra i banchi, all'uso delle mascherine chirurgiche sopra i sei anni, anche da seduti, alla necessità di un frequente ricambio d'aria, le misure definite dagli esperti per limitare le occasioni di contagio tengono conto anche dei possibili scenari epidemiologici futuri e delle peculiarità didattiche/educative dei servizi dell'infanzia.

Le raccomandazioni su distanziamento, obbligatorietà delle mascherine chirurgiche, in caso di impossibilità a mantenere la distanza di almeno un metro tra i banchi, e sanificazione restano anche in

zona bianca, dove però sono consentite le attività extracurricolari, soggette invece a limitazioni nelle Regioni gialle, arancioni o rosse.

Il documento fa il punto sulle **evidenze scientifiche finora prodotte in Italia dalle istituzioni sanitarie**, che dimostrano come la trasmissione del virus fra i giovani sia legata più alla comunità che alla frequenza e alla sede scolastica.

La principale raccomandazione è quella di valorizzare il sistema di collaborazione diretta già attivato tra il mondo della scuola e chi assicura la mobilità, in particolare nelle aree metropolitane, attraverso l'esperienza dei tavoli di coordinamento presso le prefetture, finalizzato alla definizione di azioni concrete, sia complessive che distrettuali, attraverso azioni di potenziamento dell'offerta di **trasporto pubblico**, incentivazione della mobilità sostenibile e promozione di comportamenti corretti, responsabili e sostenibili nell'utenza.

LINK:

[Per saperne di più e per consultare il testo del documento, clicca qui.](#)

4. TRASPORTI E SICUREZZA - Aggiornate le Linee Guida per il contenimento della diffusione dei Covid-19

Con l'entrata in vigore delle disposizioni del **D.L. n. 111/2021** (c.d. "*Decreto Green Pass*"), sono state aggiornate le "**Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico**" con Ordinanza del 30 agosto 2021 del Ministero della Salute.

Le nuove linee guida sono state predisposte dal Governo e concordate con le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI per l'organizzazione dei servizi nelle diverse modalità di trasporto in vista della ripresa delle attività lavorative e della riapertura delle scuole.

Si tratta dell'**aggiornamento dell'allegato 15** (e relativo allegato tecnico) del D.P.C.M. 2 marzo 2021.

Per quanto riguarda il **trasporto pubblico locale**, le nuove linee guida costituiscono la base di riferimento per la predisposizione dei piani di potenziamento dei servizi che Regioni e Province autonome hanno dovuto inviare al Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibili entro lo scorso 2 settembre.

Il documento prevede "**misure di sistema**" valide per ogni tipologia di trasporto, mentre nell'allegato tecnico sono esplicitate le misure di settore per il trasporto aereo, per il settore marittimo e portuale, per il trasporto ferroviario, per il trasporto pubblico locale (automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lacunare), di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, e per il trasporto commerciale e non di linea.

LINK:

[Per consultare il testo delle Linee Guida, clicca qui.](#)

5. D.L. N. 121/2021 - D.L. INFRASTRUTTURE - Modifiche al Codice della strada - In arrivo i "Parcheggi Rosa"

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021, il **Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121**, recante "*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*".

Con questo intervento normativo – in vigore dall' 11 settembre 2021 - il legislatore adotta disposizioni finalizzate:

- a favorire la realizzazione di investimenti volti a **migliorare la mobilità tra le diverse Regioni e a ridurre il divario infrastrutturale esistente**, a promuovere le attività di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, anche **incentivando l'acquisto di veicoli meno inquinanti**, nonché l'innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, assicurando, al contempo, nuove forme di intermodalità e di servizi di rete;
- ad **incrementare ulteriormente la sicurezza della circolazione e delle infrastrutture ferroviarie, autostradali, stradali e idriche, dei servizi di trasporto pubblico locale** ad

impianti fissi e dei servizi ferroviari regionali, l'efficienza dei servizi di trasporto aereo e la funzionalità della realizzazione di edifici adibiti ad uffici giudiziari.

L'intervento si occupa di tutti i comparti dei trasporti: **autostradale** (artt. 2 e 6), **ferroviario** (art. 3) **marittimo** (art. 4), **aereo** (art. 7).

Tra gli interventi, vi sono anche dei **ritocchi al Codice della Strada** attraverso l'articolo 1 rubricato "*Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di utenti*".

In particolare si dispone che nei centri abitati i comuni possono con ordinanza del sindaco riservare limitati spazi alla sosta, con carattere permanente o temporaneo ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, anche **per i veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni** con l'utilizzo di apposito contrassegno speciale denominato "**permesso rosa**".

All'art. 7, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), concernente la regolamentazione della **circolazione nei centri abitati**, viene integralmente sostituita la lettera d) del comma 1 che estende la già prevista possibilità dei Comuni di riservare limitati spazi alla sosta - a carattere permanente o temporaneo, ovvero per determinati periodi, giorni e orari - anche:

- dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età fino a 2 anni, muniti di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa";
- dei veicoli elettrici;
- dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
- dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite.

Aumentata la sanzione per chi viola il **divieto di sosta** negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei **veicoli per persone invalide** e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli, prevedendo il pagamento di una somma da 80,00 a 328,00 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 165,00 a 660,00 euro per i restanti veicoli (art. 158, comma 4-bis);

la violazione del **divieto di sosta nelle aree pedonali urbane** è punita con la sanzione da 41,00 a 168,00 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 87,00 a 344,00 euro per i restanti veicoli (art. 158, comma 5).

Lo stazionamento e la fermata dei veicoli **adibiti al trasporto scolastico** (lett. d-*bis*) e negli **spazi riservati** alla sosta dei veicoli a servizio delle **donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età fino a 2 anni** muniti di permesso rosa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 100,00 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 42,00 a 173,00 euro per i restanti veicoli (art. 158, comma 6).

Aumentata la sanzione per chi usufruisce delle strutture previste per consentire e agevolare la mobilità delle **persone invalide**, senza avere l'autorizzazione prescritta o ne faccia uso improprio, prevedendo il pagamento di una somma da 168,00 a 672,00 euro (art. 188, comma 4);

aumentata la sanzione per chi usa le citate strutture, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta, prevedendo il pagamento di una somma da 87,00 a 344,00 euro (art. 188, comma 5)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 121/2021, clicca qui.](#)

6. VIA E VAS - Aggiornate le specifiche tecniche e la modulistica per la predisposizione e la trasmissione della documentazione

Il Ministero della transizione ecologica ha aggiornato le "**Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato elettronico per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006**".

Il Documento - elaborato in collaborazione con il Ministero della cultura - indica come trasmettere la documentazione e come predisporla in formato esclusivamente elettronico alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 77/2021 (c.d. "*Decreto Semplificazioni*"), convertito dalla L. n. 108/2021.

Il Documento ha l'obiettivo di agevolare il proponente nella predisposizione della documentazione e per velocizzare e semplificare l'agire amministrativo.

L'aggiornamento prevede, in particolare, l'introduzione della "Lista di controllo" da allegare all'istanza.

Si tratta di uno strumento che dovrebbe facilitare il proponente nella ricognizione della documentazione amministrativa e tecnica da trasmettere a corredo dell'istanza.

Al contempo dovrebbe attuare la semplificazione amministrativa, snellire e velocizzare l'attività degli uffici ministeriali nella verifica della completezza della documentazione pervenuta, ai fini della procedibilità e l'avvio dell'istruttoria tecnica da parte della Commissione VIA e della Commissione PNRR-PNIEC ("Piano nazionale di ripresa e resilienza" - PNRR e "Piano Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030" - PNIEC).

Ricordiamo che la **Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)**, nata negli Stati Uniti nel 1969, è stata introdotta in Europa dalla **Direttiva 85/337/CEE** del Consiglio del 27 giugno 1985 quale strumento fondamentale di politica ambientale.

La VIA ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** è stata, invece, introdotta nella Comunità europea dalla **Direttiva 2001/42/CE** (c.d. "Direttiva VAS"), entrata in vigore il 21 luglio 2001.

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata **recepita con la parte seconda** del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 entrato in vigore il 13 febbraio 2008 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

LINK:

[Per accedere ai documenti, clicca qui.](#)

7. DENUNCIA DI INFORTUNIO - Chiarimenti dall'INAIL in merito al regime sanzionatorio

Con la **circolare n. 24 del 9 settembre 2021**, l'INAIL fornisce alcuni **chiarimenti in merito al regime sanzionatorio per la violazione dell'obbligo di denuncia degli infortuni con prognosi superiore a tre giorni**.

L'Istituto, nel fornire tali precisazioni, ha tenuto conto anche parere preliminare dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in data 20 agosto 2021.

Ricorda l'INAIL che il datore di lavoro, in base al comma 1 dell'articolo 53 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, è tenuto a denunciare gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

La denuncia dell'infortunio deve essere presentata **entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia** e dal 22 marzo 2016 deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore dall'infortunio.

Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell'infortunio, per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.

Dal 1° gennaio 2007, **l'importo della sanzione per la violazione del citato articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965 è compreso tra 1.290,00 e 7.745,00 euro.**

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 24/2021, clicca qui.](#)

8. SGRAVIO SULLA RIOCCUPAZIONE - Domande al via dal 15 settembre - Chiarimenti dall'INPS

Dal 15 settembre al via le richieste per ottenere lo sconto contributivo per i lavoratori assunti con il contratto di rioccupazione.

Lo rende noto l'INPS con il **messaggio n. 3050 del 9 settembre 2021**, che fa seguito alla precedente circolare numero 115 del 2 agosto 2021 contenente il riepilogo delle regole e dei requisiti previsti dall'articolo 41, commi da 5 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Il beneficio si applica entro un **limite massimo di 6.000 euro** su base annua: la soglia massima mensile, quindi, è pari a 500 euro e per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, il limite è pari a 16,12 euro per ogni giorno di fruizione.

Rientrano nell'**esonero** tutti i **datori di lavoro privati**, ad esclusione di quelli appartenenti al settore agricolo e domestico, che assumono il lavoratore interessato nel periodo compreso **tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021**.

Con il presente messaggio l'INPS comunica che, **a decorrere dal 15 settembre 2021**, all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni", presente sul sito internet dell'istituto, sarà reso disponibile il **modulo di istanza on-line "RIOCC"**, volto alla richiesta del beneficio in trattazione.

Per essere autorizzato alla fruizione dell'agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autenticazione, dovrà inoltrare all'Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza *on-line* "RIOCC", una domanda di ammissione all'esonero, fornendo le seguenti informazioni:

- indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l'assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;
- codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato;
- importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- indicazione della eventuale percentuale di *part-time* nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio n. 3050/2021, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 115/2021, clicca qui.](#)

9. BREVETTI+, MARCHI+ E DISEGNI+ - Pubblicati nuovi bandi - Fissate le date e le modalità di presentazione delle domande per accedere al contributo a fondo perduto

A partire da fine settembre le PMI potranno presentare le domande per **richiedere gli incentivi previsti dalle misure Brevetti+, Marchi+ e Disegni+**.

Per queste agevolazioni il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), dopo una prima tranche di risorse, stanziata con il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, pari a 38 milioni di euro (di cui 23 milioni di euro per Brevetti+, 12 milioni di euro per Disegni+ e 3 milioni di euro per Marchi+), ha provveduto ad adottare lo scorso luglio - con **Decreto direttoriale 13 luglio 2021** - i nuovi bandi per l'annualità 2021 per la concessione delle misure agevolative Brevetti+, Disegni+ e Marchi+.

L'obiettivo di tali risorse è **favorire la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la valorizzazione di marchi e disegni**.

I nuovi bandi contengono alcune novità riguardanti i requisiti di accesso e le agevolazioni concedibili ed è stata introdotta una nuova procedura telematica di presentazione delle domande per quanto riguarda le misure Disegni+ e Marchi+.

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal:

- **28 settembre 2021 per Brevetti+;**
- **12 ottobre 2021 per Disegni+;**

- **19 ottobre 2021 per Marchi+.**

In dettaglio:

1) **BANDO BREVETTI+** - La domanda dovrà essere compilata tramite la **procedura informatica di Invitalia**. Gli interessati possono presentare la domande di partecipazione a partire **dalle ore 12:00 del 28 settembre 2021** e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2) **BANDO DISEGNI+** - A gestire le procedure del BANDO Disegni+ è **Unioncamere** che cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni del bando, anche per il **tramite di Si.Camera S.c.r.l.** sua struttura in house. La domanda di partecipazione va compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito **www.disegnipiu2021.it**. Gli interessati possono presentare la domanda di partecipazione a partire **dalle ore 9:30 del 12 ottobre 2021** e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3) **BANDO MARCHI+** - La domanda di partecipazione al bando, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la **procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.marchipiu2021.it**. Gli interessati possono presentare la domanda di partecipazione a partire **dalle ore 9:30 del 19 ottobre 2021** e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

LINK:

[Per accedere alla versione integrale del BANDO BREVETTI+ 2021, clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla versione integrale del BANDO MARCHI+ 2021, clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla versione integrale del BANDO DISEGNI+ 2021, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale 13 luglio 2021, clicca qui.](#)

10. TAX LIBRERIE - Domande dal 13 settembre al 29 ottobre 2021

Con comunicato pubblicato in data 14 settembre sul sito del Ministero della Cultura si informa che:

- **dalle 12:00 del 13 settembre e fino alla stessa ora del 29 ottobre 2021** sarà possibile presentare le domande per accedere al credito d'imposta a sostegno dei negozi che vendono libri al dettaglio;
- **le istanze, relative all'anno 2020, saranno raccolte, fino alla scadenza del 29 ottobre**, esclusivamente tramite l'apposita piattaforma predisposta dalla Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero della Cultura.

Il comunicato ricorda che il tax credit librerie introdotto nel 2017 è giunto alla sua quinta edizione, **la misura può contare quest'anno su uno stanziamento complessivo di 18.250.000 euro**, grazie ai fondi previsti con il decreto 226 firmato dallo stesso Ministro della Cultura il 28 giugno 2021, **che ha integrato la dotazione ordinaria per il 2021**.

Beneficiari del credito d'imposta sono gli esercenti di attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri nuovi e usati (codice ATECO: 47.61 – 47.79.1), come risultante dal Registro delle imprese.

La misura concessa annualmente a ciascun esercente è al massimo pari a:

- **20.000 euro**, per gli esercenti di librerie che non risultano comprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (c.d. librerie indipendenti);
- **10.000 euro** per gli altri esercenti.

Il credito d'imposta è parametrato sulla base di specifiche voci (IMU, TASI, TARI, Imposta sulla pubblicità, ecc.), le quali sono da riferirsi agli importi dovuti nell'anno precedente alla richiesta di credito.

LINK:

[Per saperne di più, clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma informatica, clicca qui.](#)

11. CONTRATTI DI SVILUPPO - Riapertura delle sportello dal 20 settembre - Direttive in materia occupazionale

E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico (in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il **decreto direttoriale 17 settembre 2021**, con cui dispone, a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 settembre 2021, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Contratto di sviluppo per i quali, con il decreto del 4 agosto 2021 citato in premesse, era stata disposta la chiusura.

Il "**Contratto di sviluppo**", introdotto nell'ordinamento dall'articolo 43 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, ed **operativo dal 2011**, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

La **principale novità** che viene introdotta con il decreto direttoriale di 17 settembre 2021 è la clausola che prevede che ai fini della sottoscrizione di un Accordo di programma o di un Accordo di sviluppo i soggetti beneficiari, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, si impegnano a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.

Le domande di agevolazioni dovranno essere presentate all'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - INVITALIA**, a pena di invalidità, secondo le modalità ed i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell'Agenzia medesima.

Per il corrente periodo di programmazione 2014-2020, allo strumento dei Contratti di sviluppo sono state assegnate **risorse finanziarie per 4.525,3 milioni di euro**.

LINK:

[Per saperne di più sui contratti di sviluppo e per scaricare il testo del nuovo decreto, clicca qui.](#)

12. SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LE COOPERATIVE SOCIALI CHE ASSUMONO DONNE VITTIME DELLA VIOLENZA DI GENERE

Con comunicato stampa del 13 settembre scorso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto che l'INPS, con la **Circolare n. 133 del 10 settembre 2021**, l'INPS ha fornito chiarimenti sul riconoscimento dello **sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato**, nel corso del 2021, **da parte di cooperative sociali di donne vittime di violenza di genere**.

L'esonero in questione è stato inizialmente previsto dall'articolo 1, comma 220, della L. n. 205/2017 (*Legge di Bilancio 2018*), in favore delle cooperative sociali che, nel corso dell'anno 2018, avessero assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere.

Tale esonero è stato successivamente esteso alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 dall'art. 12, comma 16-bis del D.L. n. 137/2020 (c.d. "*Decreto Ristori*"), convertito dalla L. n. 176/2020.

Nella circolare, l'INPS ricorda che i datori di lavoro che possono accedere al beneficio sono **esclusivamente le cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381**, cioè le società che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In particolare, l'incentivo spetta in caso di assunzione di donne vittime di violenza di genere inserite in **percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio** (art. 5-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni in L. 15 ottobre 2013, n. 119).

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della circolare INPS n. 133/2021, clicca qui.](#)

13. CONSIGLIO DI STATO - Richiedere il Green Pass è legittimo e non viola la privacy

La richiesta di esibire il **Green pass** da parte dei soggetti incaricati del controllo **non viola la privacy** ed è legittima.

Lo ha stabilito il **Consiglio di Stato**, che – pronunciandosi in sede cautelare con l'**ordinanza n. 07460/2021 del 16 settembre 2021** – ha ribadito **la validità e l'efficacia delle disposizioni attuative dettate dal D.P.C.M. del 17 giugno 2021**.

Confermando una precedente decisione del Tar del Lazio (pronuncia n. 4281/2021), ha **respinto il ricorso** di quattro cittadini non vaccinati, secondo i quali il pass comporta un **pregiudizio** della riservatezza sanitaria, in contrasto con la disciplina europea sulla protezione dei dati (GDPR).

"Le contestate prescrizioni del DPCM impugnato" – si legge nell'ordinanza – "trovano copertura di fonte primaria nel D.L. n. 52/2021 il cui precetto normativo va applicato per come incorporato dalla legge di conversione n. 87/2021 e le prescrizioni stabilite dal Garante per la riservatezza dei dati personali mantengono la loro efficacia nei confronti delle misure applicative di copertura dell'autorità sanitaria nazionale cui spetta il coordinamento delle iniziative occorrenti".

Non solo, **"il green pass rientra in un ambito di misure, concordate e definite a livello europeo e dunque non eludibili, che mirano a preservare la salute pubblica in ambito sovranazionale per consentire la fruizione delle opportunità di spostamenti e viaggi in sicurezza riducendo i controlli"**.

La generica affermazione degli appellanti, secondo cui *"allo stato delle conoscenze scientifiche"* non vi sarebbe piena immunizzazione e quindi si creerebbe un *"lasciapassare falso di immunità"*, **"si pone in contrasto con ampi e approfonditi studi e ricerche su cui si sono basate le decisioni europee e nazionali volte a mitigare le restrizioni anti covid a fronte di diffuse campagne vaccinali"**.

LINK:

[Per consultare il testo dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 07460/2021, clicca qui.](#)

14. BODY-CAM IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DI POLIZIA - Le indicazioni del Garante Privacy

Nella **newsletter n. 481 del 10 settembre 2021**, il Garante per la protezione dei dati personali ha riferito in merito all'**utilizzo della body-cam da parte delle Forze dell'ordine**.

Con **due distinti pareri** [doc. web 9690691 e n. 9690902] il Garante per la privacy ha dato via libera al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri all'uso delle body-cam per documentare situazioni critiche di ordine pubblico in occasione di eventi o manifestazioni.

Si tratta di **videocamere indossabili** in uso al personale dei reparti mobili incaricato, che potranno essere attivate solo in presenza di concrete e reali **situazioni di pericolo e di turbamento** dell'ordine pubblico o di fatti di reato.

Il Garante Privacy ha **espresso parere favorevole** in ordine alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali del sistema indossabile di videoripresa nei servizi di ordine pubblico (body-cam), **a condizione che** siano previamente recepite, da parte delle due Forze di Polizia, alcune precise indicazioni dell'Autorità relative all'**implementazione delle misure di sicurezza** e al **tracciamento degli accessi ai dati**, per rendere i trattamenti pienamente conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali trattati a fini di prevenzione e accertamento dei reati (Decreto legislativo n. 51/2018).

L'Autorità ha chiesto, in particolare, al Ministero di specificare che il sistema che intende utilizzare **non consente l'identificazione univoca o il riconoscimento facciale della persona** (facial recognition).

Il Garante ha ritenuto tra l'altro ragionevole il periodo di **sei mesi di conservazione dei dati** e rispettato il principio di privacy by default, essendo prevista la loro cancellazione automatica trascorso tale termine.

L'Autorità infine ha raccomandato alle Amministrazioni di valutare la possibilità di condividere i documenti originali con tutti i soggetti autorizzati da remoto, **senza il ricorso alla produzione di copie**.

LINK:

[Per consultare il provvedimento n. 9690901, clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il provvedimento n. 9690902, clicca qui.](#)

15. SRL - POSSIBILE LA STIPULA SENZA PRESENZA FISICA - Si passa dalla stipula in presenza alla stipula a distanza - Polemiche sulla esclusiva ai notai

Sta per arrivare un decreto legislativo, già approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 5 agosto scorso, il quale, in attuazione della **direttiva (UE) 2017/1132** sull'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (come da ultimo modificata dalla **direttiva (UE) 2019/1151**) e della **legge delega n. 53/2021** (legge di delegazione europea 2019-2020), consentirà di stipulare l'atto pubblico di costituzione della Srl in forma digitale senza necessariamente comparire davanti al notaio.

Le direttive europee

La citata **direttiva europea** prevede che gli Stati membri predispongano le procedure volte a consentire:

- la costituzione on line della società,
- la registrazione on line di una succursale e
- la presentazione online di documento e informazioni, al fine di realizzare la libertà d'impresa, come previsto dall'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Le procedure sono volte a consentire l'intero svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle succursali online, al fine di ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi a tali processi.

Con la **Direttiva n. 2017/1132**, entrata in vigore il 20 luglio 2017, il Parlamento europeo e il Consiglio intendono, attraverso l'armonizzazione della legislazione in materia, porre le basi per la creazione di un **diritto societario europeo uniforme** in grado di promuovere la libertà di stabilimento e realizzare la libertà d'impresa, diritto fondamentale sancito dall'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

La Direttiva 2017/1132, che si inserisce nel quadro della libertà di stabilimento, mira ad operare *in primis* un'attività di sistematizzazione della normativa comunitaria in materia di diritto societario abrogando le Direttive n. 82/891/CEE, n. 89/666/CEE, n. 2005/56/CE, n. 2009/101/CE, n. 2011/35/UE e n. 2012/30/UE.

I criteri direttivi specifici fissati dalla legge delega

Precisiamo subito che al comma 1 dell'art. 29 della citata L. n. 52/2021 si stabilisce testualmente: *"Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici: prevedere che la costituzione online sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in denaro, e sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta"*.

Lo schema di decreto, depositato in Parlamento con il numero 290 (**Atto di Governo n. 290 - Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva**

(UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario), è ora all'esame delle commissioni parlamentari per il parere tecnico, che sarebbe dovuto arrivare il 16 settembre scorso, per poi tornare a Palazzo Chigi per l'approvazione definitiva. Il mancato arrivo fa pensare che ci sono problemi ancora da risolvere.

Società costituite online

Il Decreto legislativo in questione recepisce la **direttiva (UE) 2017/1132** sull'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (come da ultimo modificata dalla **direttiva (UE) 2019/1151**).

Lo schema stabilisce che l'atto costitutivo delle sole Srl "**ordinaria**" (SRL) e Srl "**Semplificata**" (SRLS) (vale a dire la Srl priva di statuto e con atto costitutivo standard), aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti di denaro, potrà essere ricevuto dal notaio per **atto pubblico informatico con la partecipazione delle parti o di alcune di esse in videoconferenza**.

A chiedercelo è l'Europa con la citata direttiva 2019/1151 a cui bisognava uniformarsi entro il 1° agosto 2021 (scadenza non rispettata!), nell'intento di superare i divari tra i tanti ecosistemi imprenditoriali nazionali in un mercato sempre più globale. E a renderlo ancora più urgente è lo stop, imposto dal Consiglio di Stato il 29 marzo 2021 (sentenza n. 2643), alla procedura online senza notaio prevista dal 2016 per l'apertura delle start up innovative.

Diversi Paesi europei, secondo quanto riferisce il notaio Corrado Malberti, presidente del gruppo di lavoro del diritto societario del Consiglio dei notariati d'Europa (CNUe), stanno per implementare la costituzione online delle imprese, recependo in questi mesi la direttiva Ue e mettendo al centro il ruolo del notaio.

La piattaforma notarile

L'atto pubblico richiede, per sua stessa natura, la compresenza fisica del notaio e dei contraenti, al fine della loro identificazione, del ricevimento della loro effettiva volontà e della sottoscrizione.

Per sopperire a tutto ciò, in luogo della presenza fisica, è stato necessario ideare una speciale strumentazione tecnica adatta a permettere la traduzione, in forma notarile, dell'espressione della volontà di costituire la società trasmessa mediante video conferenza. Una sorta di "sala stipula" virtuale.

Il legislatore ha allora stabilito che il collegamento tra il notaio e il partecipante al video collegamento fosse realizzato - in luogo della presenza fisica - attraverso una **piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del Notariato** e che i versamenti in denaro per la formazione del capitale vengono effettuati a mezzo bonifico.

Detta piattaforma consente:

- di accertare l'identità dei soggetti che prendono parte alla stipula dell'atto,
- di verificare l'apposizione delle firme digitali da parte dei soggetti che ne sono titolari,
- di accertare la validità dei certificati di firma e la percezione di quanto accade in sede di videoconferenza nel momento in cui i soggetti manifestano la loro volontà.

Il notaio competente

Se tutti i soci hanno residenza al di fuori del territorio nazionale, qualsiasi notaio italiano può essere richiesto di ricevere l'atto pubblico informatico recante la costituzione della società.

Nel caso, invece, alcuni dei soci risiede o ha sede legale in Italia, della stipula può essere incaricato solo un notaio avente sede nel territorio nel quale risiede o ha sede legale uno dei soci. La competenza territoriale del notaio è limitata alla Regione nella quale si trova il Comune ove il notaio ha la propria sede oppure al distretto della Corte d'appello, se è comprese in più Regioni.

Sarà anche possibile che la costituzione della Srl si svolga con i soci in parte presenti nello studio notarile in parte mediante videoconferenza. Anche in questo caso l'atto pubblico si stipula in forma digitale, perché anche coloro che partecipano di persona firmano (unitamente al notaio) il file dell'atto costitutivo mediante sottoscrizione elettronica.

Apertura in Italia di sede secondaria di società estera

L'atto digitale formato in videoconferenza potrà essere utilizzato anche per **istituire sedi secondarie in Italia da parte di società costituite in altro Stato UE** (artt. 4 e ss.).

L'attuale procedura "analogica" realizzata con il deposito materiale dei documenti formati all'estero presso uno studio notarile italiano con la contestuale confezione di un atto pubblico sarà sostituita in futuro con una procedura del tutto "digitale".

Una volta ricevuto l'atto di deposito formato digitalmente in videoconferenza, il notaio rogante provvede, sempre in via telematica e con documentazione sottoscritta digitalmente, a formulare l'istanza al Registro delle imprese italiano al fine di ottenere l'iscrizione della sede secondaria italiana della società avente sede principale in un altro Stato appartenente all'Unione europea.

Viene, inoltre, disposto che, ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni in capo alla casa madre (es. cambio della denominazione, trasformazione, incorporazione, ecc.) che abbiano rilevanza anche per la sede secondaria, sarà compito del Registro delle imprese presso il quale la società è iscritta provvedere, in automatico, tramite la rete dei Registri imprese europei (BRIS - *Business registers interconnection system*), ad effettuare gli opportuni adattamenti nel Registro delle imprese ove è iscritta la sede secondaria.

Modifiche alle norme del Codice civile

All'articolo 6 dello schema di decreto, si dispone la modifica di alcune norme del Codice civile; in particolare si apporta modifiche agli articoli 2475 e 2383 e l'inserimento del nuovo articolo 2508-bis, rubricato "*Registrazione e cancellazione telematica della sede secondaria di una società soggetta alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea*".

Polemiche sulla esclusiva ai notai per la costituzione online

Dopo la **sentenza del Consiglio di Stato** che - accogliendo il ricorso del Consiglio Nazionale del Notariato contro il decreto del Ministero dello sviluppo economico che regolava la nuova modalità di istituzione delle imprese innovative - ha interrotto la possibilità per le Camere di Commercio di ricevere gli atti costitutivi delle startup innovative pervenuti tramite piattaforma informatica, lo schema di decreto legislativo in discussione prevede la definitiva eliminazione della possibilità di scegliere, obbligando i nascenti imprenditori a **utilizzare la piattaforma digitale del Consiglio Nazionale del Notariato**.

Per il **Consiglio Nazionale del Notariato** la sentenza del Consiglio di Stato "*consente di rimarcare come il Notariato non sia assolutamente contrario al modello 'startup innovativa' ed il fatto che il 75% di esse venga costituito attraverso l'atto pubblico notarile ne è la dimostrazione più evidente e pone l'accento sull'importanza del controllo di legalità preventivo in ambito societario al fine di mantenere l'affidabilità dei pubblici registri e non consentire ad organizzazioni malavitose di utilizzare indiscriminatamente nuovi modelli societari particolarmente appetibili in quanto significativamente agevolati, ma non adeguatamente controllati e sorvegliati*".

Tuttavia, l'obbligo di utilizzo della piattaforma predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) sta creando **polemiche piuttosto accese** sia da parte delle stesse Camere di Commercio, che da parte delle Associazioni di categoria e professionisti coinvolti, che chiedono una **modifica del provvedimento prevedendo l'apertura anche a soggetti diversi dai notai**.

Assintel, in una lettera inviata al Ministro allo Sviluppo economico ha espresso preoccupazione sulla piattaforma digitale unica che sarà gestita dal Notariato.

La piattaforma digitale unica, secondo l'associazione, oltre ad andare contro a quelli che sono i principi fondamentali della Direttiva (UE) 2019/1151 - che il Decreto licenziato dal Governo recepisce - genererebbe infatti una forma di monopolio della Notartel, società in-house di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e della Cassa Nazionale del Notariato, con conseguenti distorsioni alla libera concorrenza. Di qui l'appello di Assintel al Governo a riconoscere la possibilità, per ogni singolo notaio, così come in futuro per ogni singolo professionista, di **scegliere la piattaforma tecnologica più idonea per la stipula di atti pubblici telematici**, stabilendo specifici requisiti e criteri che tutte le piattaforme dovranno rispettare per garantire la conformità ai massimi livelli di legalità e sicurezza.

Dalla parte schierata contro l'obbligo di registrazione dai notai troviamo anche **Unioncamere Veneto** che, attraverso il suo presidente, interviene sul tema manifestando la sua preoccupazione per lo schema di decreto legislativo in discussione in questi giorni nelle commissioni di Camera e Senato che prevede l'obbligo di registrazione sulla piattaforma dei notai delle nascenti startup, escludendo così il sistema digitale messo in piedi dal sistema camerale.

L'esclusione della piattaforma gratuita del sistema camerale, che ha dato in questi anni risultati eccellenti, "*garantendo agli startupper di costituire società in tempi rapidi rispettando la legalità*", a favore della piattaforma del sistema notarile è un passo indietro che risponde ad una logica che indubbiamente va a discapito della semplificazione, della riduzione dei costi e della burocrazia.

In ogni caso è da tener presente che, nonostante l'accesso alla piattaforma sia del tutto gratuito, grava sulle imprese l'**onorario relativo all'atto**. Ma è anche su questo punto che si concentrano le polemiche, in quanto, come viene fatto notare, l'Italia ha la spesa per l'avvio di un'impresa più alta in Europa (oltre 4.000 euro secondo i dati Doing Business), contro, per esempio, i costi di circa 100 euro che si verrebbero a spendere utilizzando direttamente la piattaforma delle Camere di Commercio.

Dal nostro punto di vista, due sono i pilastri su cui bisogna fondare ogni conseguente scelta e da cui bisogna necessariamente partire.

Da una parte **le indicazioni dell'Europa**, secondo le quali le procedure volte a consentire l'intero svolgimento della costituzione delle società online, devono essere finalizzate alla **riduzione dei costi, delle tempistiche e degli oneri amministrativi connessi a tali processi**.

Dall'altra i "**criteri direttivi specifici**" fissati dal comma 1 dell'art. 29 della L. n. 53/2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) i quali prevedono che la costituzione online della SRL e della SRLS, con sede in Italia, deve essere "*stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, **con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta***".

Del resto non bisogna dimenticare che la creazione di questa nuova piattaforma è stata **concordata** in un incontro con il Ministro dello sviluppo economico e i rappresentanti del Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) che si è tenuto l'8 aprile 2021. E quindi, in qualche modo, frutto di una precisa scelta del Governo.

In questo caso c'è da chiedersi se siano state rispettate o meno sia le direttive impartite dall'Europa che i criteri direttivi specifici forniti dalla legge delega.

Non ci rimane che seguire l'iter della discussione e attendere la pubblicazione della versione definitiva del decreto.

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva \(UE\) 2019/1151, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo aggiornato della Direttiva \(UE\) 2017/1132, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dello schema di decreto presentato in Parlamento, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Relazione illustrativa, clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) PROGETTO "UN ALBERO PER IL FUTURO"

Il Ministero della Transizione ecologica e il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, stanno realizzando un **progetto nazionale di educazione ambientale rivolto alle scuole sull'importanza della forestazione e della conservazione della biodiversità**.

E', infatti, aperta la **raccolta di adesioni** da parte delle scuole di tutto il territorio italiano al Progetto di educazione ambientale "**Un albero per il Futuro**".

Il progetto, iniziato nel 2020, a seguito di un accordo di programma tra la Direzione generale IPP del Ministero della transizione ecologica e i Carabinieri forestali, ha una durata di due anni ed è un'occasione non solo per avvicinare concretamente i giovani alle tematiche ambientali, ma anche per contribuire a ridurre il riscaldamento globale attraverso la messa a dimora di migliaia di piantine, futuri alberi, che costituiranno un bosco diffuso. Infatti, durante il progetto vengono distribuite gratuitamente migliaia di piante forestali autoctone che verranno piantate dagli studenti durante le attività didattiche.

L'attività progettuale è iniziata con il coinvolgimento delle scuole su tutto il territorio italiano e per facilitare l'adesione al progetto e la comunicazione con le scuole, è stato creato un indirizzo ad hoc:

unalberoperilfuturo@carabinieri.it

LINK:

[Per saperne di più, clicca qui.](#)

2) GREEN PASS E ZONA BIANCA - I CHIARIMENTI DEL GARANTE PRIVACY

Il **Garante per la protezione dei dati personali** ha ricevuto diversi **quesiti**, da parte di soggetti a vario titolo destinatari dei nuovi obblighi, introdotti dal D.L. n. 105/2021, in relazione all'**uso del green pass** in "zona bianca" e sull'eventuale inosservanza da parte dei rispettivi destinatari.

Tali istanze mirano, in particolare, a ottenere una pronuncia del Garante su questi obblighi e sulle implicazioni della loro, eventuale, inosservanza da parte dei rispettivi destinatari.

La disciplina interna delle certificazioni verdi è rappresentata, in particolare - per quanto concerne il tema oggetto dei quesiti - dal combinato disposto degli artt. 9 del D.L. n. 52 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87), 9-bis, introdotto nel corpo del D.L. n. 52 dall'art. 3 del D.L. n. 105 del 2021 e, per le misure attuative, 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021, richiamato dallo stesso art. 9-bis, comma 4, secondo periodo, del citato D.L. n. 52 del 2021.

Il citato **decreto-legge n. 105/2021** - oltre ad introdurre la previsione di uno specifico **certificato** per i **soggetti** esclusi dalla **campagna vaccinale** - amplia, con il citato art. 9-*bis*, l'ambito oggettivo di applicazione delle **certificazioni verdi** disciplinate, in via generale, dall'art. 9 del D.L. n. 52, estendendole anche, in zona bianca, ai luoghi e alle attività indicate.

LINK:

[Per saperne di più, clicca qui.](#)

3) ISTITUZIONI SCOLASTICHE - AL VIA LA PIATTAFORMA NAZIONALE PER IL CONTROLLO DEL GREEN PASS

Grazie alla collaborazione fra Ministero dell'Istruzione e Ministero della Salute, da lunedì 13 settembre, con l'inizio delle lezioni nella maggior parte delle Regioni d'Italia, i dirigenti scolastici, o i loro delegati, avranno a disposizione uno strumento agile per poter controllare, in tempo reale, ogni giorno, lo stato (attivo/non attivo) del Green Pass dei dipendenti scolastici.

La piattaforma, spiega il Ministero in un comunicato stampa, sarà inserita nel sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, già noto ai dirigenti. Il controllo avverrà in pochi passaggi.

Basterà entrare nel sistema e selezionare la propria scuola per poter visualizzare, nel totale rispetto della privacy, l'elenco dei pass attivi e non attivi.

Ogni dirigente potrà visualizzare, una volta entrato in piattaforma, sia la propria scuola che quelle di cui dovesse essere reggente. Il tutto in un'unica schermata.

Previsto inoltre uno specifico servizio di assistenza attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 14 per raccogliere quesiti e segnalazioni.

LINK:

[Per accedere al sito del Ministero dell'Istruzione e scaricare la Guida operativa, la nota ministeriale e il video illustrativo, clicca qui.](#)

4) ECOBONUS - PROLUNGATI I TERMINI PER LE PRENOTAZIONI DELLE AUTO A BASSE EMISSIONI

Dal 14 settembre 2021 è possibile prenotare sull'apposita piattaforma gli incentivi per l'acquisto di veicoli con emissioni 0-60g/km di CO₂.

Con l'**articolo 8 del D.L. n. 121/2021** (c.d. "*Decreto Infrastrutture*") sono stati infatti **riallocati 57 milioni di euro** nel fondo che prevede ecobonus **fino a 6.000 euro per acquisto auto a basse emissioni**.

Si tratta di risorse inizialmente stanziare per l'extra-bonus con la legge n. 106/2021, di conversione del D.L. n. 73/2021 (c.d. "*Decreto Sostegni bis*").

Prolungati, inoltre, i termini per il completamento delle prenotazioni in corso per i veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L: per quelle inserite sulla piattaforma dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 sarà possibile **fino al 31 dicembre 2021** mentre per quelle inserite dal 1 luglio al 31 dicembre 2021 **sino al 30 giugno 2022**.

LINK:

[Per saperne di più dalla piattaforma ecobonus, clicca qui.](#)

5) ECONOMIA SOCIALE - NUOVE CONDIZIONI E MODALITA' DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Al fine di semplificare le procedure di accesso alle agevolazioni, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021, il **decreto interministeriale 19 luglio 2021**, con il quale vengono apportate alcune modifiche al decreto interministeriale 14 febbraio 2017 che stabilisce le condizioni e le modalità per l'accesso ai finanziamenti agevolati concessi, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale.

La misura Imprese dell'economia sociale è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.

L'economia sociale è caratterizzata dalle attività senza scopo di lucro e di utilità sociale realizzate dalle organizzazioni di terzo settore che nel loro agire sono mosse da principi quali la reciprocità e la democrazia.

6) VIA LIBERA AL CALENDARIO FIERISTICO NAZIONALE 2022

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il Calendario fieristico nazionale.

LINK:

[Per scaricare il calendario fieristico nazionale 2022, clicca qui.](#)

7) PUBBLICATO IL BANDO PUBBLICO PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO TECNICO-SCIENTIFICO - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DAL 27 SETTEMBRE

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 15 settembre 2021, il **decreto direttoriale 6 settembre 2021** con il quale è stato adottato, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, il **bando pubblico valido per il triennio 2021-2023 per la concessione del contributo destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi**, con l'obiettivo di promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite il servizio telematico Sirio **a partire dalle ore 12 del 27 settembre 2021.**

Le risorse disponibili, per il finanziamento della prima annualità della Tabella triennale 2021-2023, ammontano a complessivi **euro 5.916.010,30 euro.**

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

8) BANDO ISI 2020 - PUBBLICATE LE REGOLE TECNICHE PER L'ACCESSO ALLO SPORTELLO INFORMATICO

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha pubblicato il file "**Regole tecniche e modalità di svolgimento**" contenente le modalità di utilizzo della procedura informatica relativa al Bando ISI, gli aspetti tecnici e i comportamenti da tenere da parte dell'utente.

L'INAIL ha, inoltre, messo a disposizione dell'utente un canale ufficiale per richiedere assistenza: "INAIL Risponde autenticato", raggiungibile dall'area "Supporto" del portale istituzionale.

L'INAIL comunica, infine, che è rimandata al 30 settembre 2021 la pubblicazione dell'allegato "Tabella temporale.

LINK:

[Per accedere alle regole tecniche, clicca qui.](#)

9) RISCATTO DELLA LAUREA - DALL'INPS UN NUOVO SERVIZIO ONLINE

Con un comunicato stampa del 13 settembre 2021 e con **messaggio n. 3080 del 13 settembre 2021**, L'INPS ha reso noto di aver messo a disposizione un **nuovo servizio online** per la valutazione degli effetti del **riscatto della laurea** a fini pensionistici, utilizzabile tanto da servizio mobile che fisso.

Il servizio permette di ottenere informazioni sulle varie tipologie di riscatto e sui possibili vantaggi fiscali, e consente di ottenere una **simulazione orientativa** del riscatto, della sua rateizzazione, della decorrenza della pensione (con e senza riscatto) e del beneficio pensionistico derivante dal pagamento dell'onere.

Il servizio è stato predisposto per facilitare l'esperienza dell'utente nella interazione con l'Istituto in uno degli ambiti dove è maggiore la richiesta di informazioni, in particolare da parte dell'utenza più giovane.

Il servizio è di libero accesso da parte dell'utenza, non essendo richieste credenziali per il suo utilizzo, ed è raggiungibile tramite il seguente percorso: "*Prestazioni e servizi*" > "*Servizi*" > "*Riscatto Laurea - Simulatore*".

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 3080/2021, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** **I provvedimenti scelti per voi** **(dal 6 al 18 Settembre 2021)**

1) Ministero dell'Interno - Decreto 22 luglio 2021: Fissazione degli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza dei centri di accoglienza per i migranti. (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 7 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. (Gazzetta Ufficiale n. 216 del 9 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

3) Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

4) Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

5) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 16 luglio 2021: Riparto del Fondo per il concorso a titolo definitivo da parte dello Stato al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l'emergenza COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 11 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 30 luglio 2021: Modifica al decreto 29 novembre 2018, concernente il credito d'imposta a favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per la promozione del welfare di comunità. (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 11 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza unificata - Accordo 8 luglio 2021: Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze relativamente all'avvio delle attività di autoscuola. (Repertorio atti n. 72/CU). (Gazzetta Ufficiale n. 220 del 14 settembre 2021).

N.B. In riferimento all'Accordo del 5 novembre 2020, il termine di adeguamento relativo alla modulistica per le autoscuole è **fissato al 31 dicembre 2021**.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'accordo clicca qui.](#)

8) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123: Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 15 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 1 settembre 2021: Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, recante «Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42». (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 15 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero dell'università e della ricerca - Decreto 6 settembre 2021: Bando pubblico per la concessione del contributo triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi - Triennio 2021-2023. (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 15 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Ministero della cultura - Decreto 15 luglio 2021: Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, per il triennio 2021-2023. (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 15 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 11 agosto 2021: Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. (Gazzetta Ufficiale n. 222 del 16 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13) Legge 16 settembre 2021, n. 125: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 18 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 103/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

14) Legge 16 settembre 2021, n. 126: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 18 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 105/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Unione europea** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 6 al 18 Settembre 2021)**

1) Regolamento delegato (UE) 2021/1444 della Commissione del 17 giugno 2021 che integra la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative ai punti di ricarica per autobus elettrici. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 313 del 6 settembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)